



Roma, li 5 aprile 2019

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale autonomie locali,
sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali,
Consiglio autonomie locali ed elettorale
autonomielocali@certregione.fvg.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento degli affari interni territoriali
Direzione centrale dei servizi elettorali
P.C. elettorali.prot@pec.interno.it

Codesto Servizio con nota del 26 marzo 2019, indirizzata al Ministero dell'Interno e alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, formulava specifico quesito inerente l'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3 alle liste civiche che partecipano alle competizioni elettorali nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Quanto alle questioni applicative sollevate di competenza di questa Commissione si rappresenta che il tenore letterale della norma non consente di escludere dagli obblighi di trasparenza di cui alla legge 3/2019 le c.d. liste civiche, ossia quelle che non siano diretta espressione di un partito/movimento politico presente in altre assemblee elettive regionali o nazionali.

Si rappresenta che tutti gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, commi 11 e seguenti, che la legge 3/2019 intesta ai predetti soggetti, sono da ritenersi autonomi e distinti rispetto agli ulteriori obblighi di trasparenza di cui sono destinatari gli enti ai quali si riferisce la consultazione elettorale e, pertanto, ciascuna lista risulterà tenuta alla pubblicazione dei documenti previsti dalla legge sul proprio sito internet e, qualora non ne sia provvista, sarà obbligata ad aprirne uno.

In riferimento all'ultimo dei quesiti posti si rappresenta che il legale rappresentante del partito o movimento politico ed i delegati di lista sono i soggetti obbligati al rispetto delle norme in questione e, pertanto, destinatari di eventuali procedimenti sanzionatori.


Il Presidente Luciano Calamaro